

# STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S.

### Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", l'associazione avente la seguente denominazione: "**Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S.** da ora in avanti denominata "Associazione".

1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Trapani.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma vi è l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 13.

### Art. 2 - Statuto

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2.3 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

### Art. 3 - Scopo, finalità e attività

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa riunisce i malati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai disturbi del movimento, loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi.

3.2 Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

3.3 L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, per migliorare la qualità della vita, contrastare l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine sia dei malati che dei loro familiari e quindi per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse che di seguito si elencano:

- diffondere informazione sulla malattia e le nuove cure;
- organizzare momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività favorendo le relazioni di sostegno e la socializzazione;

- favorire le attività ricreative e di svago (concerti, spettacoli, vacanze, gite, pranzi)
- organizzare eventi pubblici (seminari, convegni, conferenze);
- integrarsi con la struttura pubblica nel sensibilizzare l'opinione pubblica e i medici di medicina generale sulla visione globale della patologia; informare sulle attività dell'Associazione e creare contatti continuativi, critici e propositivi con tali operatori sanitari;
- impostare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le ASL, le Università, le Aziende ospedaliere e comunque con tutti i soggetti sia pubblici che privati in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- richiedere alle Autorità socio-sanitarie una presa in carico globale, multidimensionale e continuativa, con la predisposizione di un Piano di cura che veda il paziente coinvolto consapevolmente ed attivamente, nei limiti delle sue possibilità, all'interno di una rete unitaria di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, di supporto e affiancamento alla terapia farmacologica;
- curare le comunicazioni interne ed esterne a mezzo stampa, internet, radio e televisione per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica;
- confrontarsi sui programmi e collaborare con le analoghe associazioni già presenti sul territorio siciliano e nazionale e con le altre Associazioni che operano a favore di quanti sono colpiti da malattie neurodegenerative o da disabilità;
- offrire idee e nuove progettualità all'istituzione;
- sostenere la ricerca scientifica;
- farsi carico e portavoce delle aspettative e delle necessità dei malati e delle loro famiglie divenendone sul territorio locale il punto di collegamento e di riferimento;
- erogazioni di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate;

3.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.5 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 4 - Soci**

4.1 I soci si distinguono in:

- Soci fondatori:** sono gli ammalati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai Disturbi del Movimento che costituiscono e sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- Soci ordinari:** sono gli ammalati del Morbo di Parkinson, del Parkinsonismo e delle patologie correlate ai Disturbi del Movimento che non rientrano nei criteri dei soci fondatori;
- Soci straordinari:** sono i familiari dei soci fondatori, dei soci ordinari, tutte le persone fisiche e il personale sanitario coinvolto a vario titolo nell'assistenza dei malati che, condividendo gli scopi dell'associazione, sottoscrivono la domanda di ammissione, ne accettano lo statuto;
- soci sostenitori:** sono le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che aderiscono alle finalità della associazione la cui ammissione deve essere accettata con decisione insindacabile del consiglio direttivo e contribuiscono con quota libera ed altri beni dell'attività dell'associazione;
- soci benefattori:** sono gli enti pubblici e private le persone fisiche che erogano all'associazione un contributo in denaro, beni mobili e/o immobili;
- soci onorari:** sono coloro che si sono distinti nel campo della ricerca sulla malattia o abbiano conseguito particolari meriti nei confronti dell'associazione; la nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo con il limite di tre nomine per esercizio.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono e accettano le finalità perseguite e le attività dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, danno un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Per l'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



## Art. 5 – Ammissione del socio

5.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, via e-mail, via elettronica/telematica o per posta cartacea in ordine ad iniziative poste in essere dall'Associazione;
- norme sulla privacy, sottoscritte dal richiedente.

5.2 Gli enti del terzo settore e senza scopo di lucro che intendano associarsi dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

5.3 Il Consiglio Direttivo deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del richiedente.

5.4 La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere entro 15 giorni il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5.5 All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel libro soci.

5.6 All'atto dell'ammissione il Socio dovrà versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di marzo di ciascun anno. Il Socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale. Il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale annua non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

5.7 La quota associativa è intrasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

## Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci dell'organizzazione di cui all'art 4, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali e la gestione Economico finanziaria dell'associazione;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

6.2 Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 7 - Qualifica di volontario**

7.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

7.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

7.4 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

8.1 La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa protrattasi per sessanta giorni dal termine di versamento fissato dallo Statuto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- c) dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza dalla data della comunicazione dell'accoglimento da parte del Consiglio;
- d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione dei gravi addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

8.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

### **Art. 9 - Organi Sociali**

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

### **Art. 10 - Assemblea**

10.1 L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.3 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4 Tale comunicazione deve essere fatta in forma scritta e può avvenire, ad esempio, a mezzo lettera, fax, altre forme telematiche, P.E.C. o email (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 10 giorni (7 nel caso dell'email) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

10.6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante.

10.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 11 - Compiti dell'assemblea**

11.1 Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

### **Art. 12 - Assemblea ordinaria**

12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

- 12.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
- 12.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

12.4 Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

12.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Art. 13 - Assemblea straordinaria**

13.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.2 Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

### **Art. 14 - Struttura dell'assemblea**

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

14.2 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

14.3 I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. 14.4 Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

15.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

15.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la

riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### 15.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- . a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- . c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- . d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- . f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- . g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- . h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- . j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.

15.5 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

15.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

15.7 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 15.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 16 - Presidenza**

16.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

16.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

16.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

16.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

16.7 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 - Organo di controllo**

17.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

17.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18 - Revisore legale dei conti**

18.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 19 - Patrimonio**

19.1 Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, è stabilito l'obbligo di devolvere il Patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili**

20.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 21 - Risorse economiche**

21.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- . quote associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rendite patrimoniali;
- . attività di raccolta fondi;
- . rimborsi da convenzioni;
- . ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 - Bilancio di esercizio**

22.1 L'Associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale e con decorrenza dal primo

gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio cui si riferisce. Successivamente il Consiglio Direttivo procederà agli adempimenti di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 23 - Bilancio sociale e informativa sociale**

23.1 Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui: l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

23.2 Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui: l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ART. 24 - Libri sociali**

24.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro dei Soci;
- registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

24.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

24.3 Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'Associazione o altro luogo in cui essi sono conservati.

#### **Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

25.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

25.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 26 - Personale retribuito**

26.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. 26.2 I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

27.1 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 28 - Assicurazione associazione**


28.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 29 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

29.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento, in particolare, a tutta la normativa prevista



in materia di ONLUS, ancora vigente. Si precisa, infine, che tutto quanto riferito al D.L. 117/2017, Codice del Terzo Settore, è sottoposto a condizione sospensiva, e diventerà applicabile solo all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo settore).



REGISTRATO IL 30/04/2020 N° 44 2 SR 3  
PAGATO € 200,00

Firma in delega del Direttore Provinciale  
Francesco Filippo Pagano

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "F. Pagano", written over a diagonal line that crosses the signature area.





## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020 addì 28 del mese di APRILE in Paceco, alle ore 10,30 presso la sede operativa dell'associazione Libera Associazione Parkinsoniani, a seguito di convocazione sono comparsi i signori soci: D'ANTONI Girolamo e FICARA Vincenzo, partecipano inoltre in video conferenza (a causa dell'isolamento domiciliare dovuto all'emergenza coronavirus) i seguenti soci:

-ABITA Francesca-BLUNDA Caterina - D'AMICO Anna Maria,- DI VITA Nicolò-MINAUDO Salvatore - NOVARA Giuseppe -ROMANO Maria -VIRGA Alberto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto
- 2) Approvazione nuova denominazione sociale.

Ai sensi di statuto presiede la riunione il presidente sig. Girolamo D'Antoni, mentre viene chiamato a verbalizzare il sig. Ficara Vincenzo

IL Presidente, convalidata la seduta per le presenze di cui sopra, passa alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente informa i soci che a seguito del diniego ricevuto da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Regione Sicilia, giusta nota prot. 15318 del 25/02/2020, l'associazione non è stata iscritta tra le associazioni ONLUS, in quanto lo statuto non rispettava le disposizioni normative di cui al D.lgs 460/97 e pertanto al fine di ottenere il riconoscimento di ONLUS è necessario procedere all'approvazione di un nuovo statuto che rispetti quanto previsto dal D.Lgs 460/97 e pertanto propone ai soci di approvare il nuovo Statuto così come predisposto e consegnato ai soci per la relativa consultazione.

Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità

### DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto sociale che sostituisce integralmente il precedente e che sotto la lettera A viene allegato al presente verbale per formarne parte integrale.

Passando alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno il presidente informa invita i soci a deliberare la variazione della ragione sociale dell'associazione da **LiberaAssociazione Parkinsoniani O.D.V** in **Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S.**  
L'assemblea dopo una breve discussione all'unanimità

## DELIBERA

Di variare la ragione sociale **LiberaAssociazione Parkinsoniani O.D.V** in **Libera Associazione Parkinsoniani O.N.L.U.S.** autorizzando il **Presidente del Consiglio Direttivo** a provvedere alla comunicazione alle autorità competenti della predetta variazione.

Alle ore 11,30 dopo la lettura e la sottoscrizione del presente verbale l'assemblea viene sciolta.

Il presidente



il segretario

